

Ordinanza del Presidente n. 7 del 17 MAR. 2023

Oggetto: **Interdizione temporanea della navigazione** per unità di navigazione con e senza motore lungo il tratto di Naviglio Grande, in Comune di Milano (MI) località San Cristoforo, ricompreso tra la prog. Km 39+930 e la prog. Km 40+000, per il periodo dal 20.03.2023 al 23.03.2023.

Il Presidente

VISTO

- La L.R. n. 6/2012 – Disciplina del settore dei trasporti;
- Il R.R. n. 9/2002 – Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna;
- Il R.R. n. 9/2015 – Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione;
- Il R.R. n. 3/2015 – Circolazione nautica sui Navigli lombardi e sulle idrovie collegate;
- Il R.R. n. 3/2010 – Regolamento Regionale di Polizia Idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo;
- Il Regolamento di gestione della polizia idraulica consortile approvato con DGR n. X/6037 del 19 dicembre 2016;
- Il R.R. n. 2/2019 – Regolamento Regionale del Servizio di Navigazione sul sistema dei Navigli lombardi (art. 3, comma 2, lettera d-bis), legge regionale 04 aprile 2012, n.6);
- la deliberazione di Comitato Esecutivo n. 194 del 28/12/2016 con la quale, tra l'altro, il Dirigente Dott. Roberto Coppola è stato nominato Direttore dell' Area Tutela e Valorizzazione della Rete e del Territorio;

CONSIDERATO

- che il Naviglio Grande è un canale classificato linea navigabile di II classe sul quale le funzioni connesse alla polizia idraulica e allo svolgimento delle attività di gestione del deflusso delle acque, di erogazione delle dispense irrigue e di manutenzione ordinaria sono state conferite della Regione Lombardia al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorresi con DGR n. IX/1419 del 9 marzo 2011;
- che l'art. 57 comma 1 della Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012 consente agli enti preposti alla gestione del demanio della navigazione interna di esercitare poteri di vigilanza e controllo, provvedendo anche attraverso l'emissione di appositi provvedimenti per garantire la sicurezza della navigazione;
- il R.R. n. 3/2015 che disciplina la circolazione nautica sui Navigli e le idrovie collegate ed in particolare che l'art. 6 comma 4 (circolazione nautica sui Navigli e le idrovie collegate) prevede che, con proprio atto motivato, l'autorità competente possa interdire temporaneamente la navigazione in caso di incompatibilità con la sicurezza sulla navigazione;
- che in conformità all'art. 59 bis della L.R. n. 6 del 2012 il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorresi in qualità di autorità che esercita le funzioni di Polizia idraulica sul Sistema dei Navigli Lombardi è anche l'ente preposto alla gestione del demanio della navigazione;
- che in base all'art. 14 comma 1 lettera f), del vigente Statuto consortile il Presidente promuove tramite ordinanza tutte le azioni necessarie per la tutela e l'incolumità pubblica con particolare riferimento all'uso delle alzaie, banchine e alla sicurezza della navigazione;
- che il Regolamento di Organizzazione dell'Ente all'art. 7, comma 1, prevede altresì che il Presidente, per esercitare i poteri conferitigli dallo Statuto, si possa esprimere tramite ordinanza;

- che in Comune di Milano (MI) località San Cristoforo, sul Naviglio Grande, è stata installata una struttura galleggiante adibita a barriera di sicurezza in protezione alla bocca di San Cristoforo che, allo stato attuale risulta ammalorata ed incompleta e pertanto non svolge efficientemente le finalità per cui è stata installata;
- che, pertanto, al fine dei lavori di ripristino della funzionalità della struttura è necessaria l'occupazione dell'alveo del canale e che, quindi, risulta necessario disporre l'interdizione della navigazione per unità di navigazione con e senza motore lungo il Naviglio Grande, nel tratto interessato dagli stessi.

Considerato tutto quanto sopra, e per quanto di competenza al Consorzio, il Presidente

ORDINA

1. L'interdizione della navigazione per unità di navigazione con e senza motore lungo il tratto di Naviglio Grande, in Comune di Milano (MI) località San Cristoforo, ricompreso tra la prog. Km 39+930 e la prog. Km 40+000, per il periodo dal 20.03.2023 al 23.03.2023.
2. Di dare opportuna comunicazione agli Enti ed ai soggetti interessati alla suddetta disposizione.

SI AVVERTE

In caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza potrà essere comminata una sanzione amministrativa da un minimo di euro 60,00 a un massimo di euro 600,00, ex art Art. 57 della Legge Regionale 4 aprile 2012, n. 6.

Il Responsabile del Procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Direttore Area Tutela e Valorizzazione della Rete e del Territorio, Dott. Roberto Coppola.

Il presente provvedimento è impugnabile entro 60 giorni dinnanzi al TSAP.

Il Presidente
Alessandro Folli



Milano, sede consortile 17 MAR. 2023